



CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 24/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il giorno ventiquattro Giugno duemilaventisei, alle ore 20:00, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza Il Presidente Davide Nicolussi

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Brambilla.

Presenziano gli Assessori comunali Mascia Mariasole, Vicesindaco, Gaudio Vittoria e Riccardo Corti.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO	P	VILLA FEDERICA	P
DE NARDI LIVIO	P	SALA GIOVANNI	P
FUMAGALLI GUIDO	P	CAPRIOLI LUCA	P
ALESSANDRI MAURO	P	TRASSINI MATTEO	P
ROVAI SUSI	P	MELZI MARTINA	P
RODA' ANTONINO	AG	NEBEL CINZIA	AG
DOSSI DANIELE	P	TEOLDI PATRIZIA CLELIA	AG
FRIGERIO MATTIA	P	BARBATO ELENA	P
NICOLUSSI DAVIDE	P		

Componenti PRESENTI n. 14, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 3.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Alessandri Mauro, Frigerio Mattia, Caprioli Luca.

Responsabile: Paola Pirovano

Il Vicesindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio riferito al periodo 2026-2029 – MTR3”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 397/2025/R/rif, nonché ha approvato gli schemi tipo del piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

Visto:

- l'art. 3, comma 5-quinques, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito dalla L. n. 15 del 18/02/2022, come modificato dall'art. 1 c. 677 della L. n. 199 del 30/12/2025 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, c. 683 della L. n. 147 del 27/12/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato ad una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;

- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 20/04/2023;
- che la tariffa deve essere determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall'art. 1 c. 657 della L. n. 147/2013;
- il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Dato atto che i corrispettivi da applicare all'utenza finale sono definiti in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 secondo il quale "l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

Dato atto che la suddivisione dei costi fra le due macrocategorie di utenze è stata determinata in relazione alla stima della quantità di Kg prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, dei mq. tassati nelle due macrocategorie e tenuto conto della suddivisione stabilita per l'anno 2025, e che quindi è stato attribuito il 61% alle utenze domestiche e il 39% alle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/06/2026 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029;

Considerato che il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti 2026-2029, espone per l'annualità 2026 un totale di entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui alla determinazione 1/DTAC/2025 pari ad euro 3.135.369,00 [euro 3.232.369,00 meno euro 57.000,00 (contributo MIUR istituzioni scolastiche) e meno euro 30.000,00 (entrate conseguenti a recupero evasione) e meno euro 10.000,00 (entrate derivanti da procedure sanzionatorie);

Dato atto che i costi variabili sono pari ad euro 1.835.815,00 e che i costi fissi sono pari ad euro 1.299.554,00;

Visto l'art. 1, c. 653, della L. n. 147 del 27/12/2013, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel piano Finanziario del periodo 2026 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato in ogni caso che, per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Vimercate, il costo unitario effettivo €/cent/Kg è di 24,01 e che quindi è inferiore all'importo del benchmark di riferimento;

Dato atto che, come da risultanze del PEF 2026-2029 l'importo di euro 3.232.369,00 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;

Considerato inoltre che il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe composte da quota fissa e quota variabile ed articolate, rispetto alle categorie di produttori di rifiuti (distinguendole tra utenze domestiche e utenze non domestiche), sulla base di specifici coefficienti di attribuzione delle diverse tipologie di costo alle medesime categorie di produttori di rifiuti, tenuto conto delle superfici occupate e della categoria di appartenenza dell'Ente per quanto concerne la quantità di popolazione (coefficienti ka e kb per l'attribuzione rispettivamente dei costi fissi e dei costi variabili per utenze domestiche; coefficienti kc e kd per l'attribuzione rispettivamente dei costi fissi e dei costi variabili per utenze non domestiche);

Dato atto che il coefficiente Ka (parte fissa utenze domestiche) è individuato per legge in ragione della popolazione e dell'ubicazione dell'Ente;

Dato atto altresì che per la determinazione dei coefficienti Kb (parte variabile utenze domestiche) si sono utilizzati i valori medi nell'ambito del range determinato dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, in quanto non si sono ravvisate ragioni tecniche tali da giustificare coefficienti che non ricadono nei limiti sopra citati;

Dato atto inoltre che anche i coefficienti Kc (per la parte fissa utenze non domestiche) e Kd (per la parte variabile utenze non domestiche) sono stati determinati applicando i valori medi nell'ambito del range determinato dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, in quanto non si sono ravvisate ragioni tecniche tali da giustificare coefficienti che non ricadono nei limiti sopra citati;

Dato atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 14 dicembre 1992, precisando che lo stesso è versato, a partire dall'anno 2020, direttamente alla Provincia senza transitare dal bilancio comunale;

Dato atto altresì che con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ARERA ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

€ 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a (relativa alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti)

€ 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a (relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);

Considerato inoltre che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale per i rifiuti";

Preso atto che la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a pari ad euro 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Vicesindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione Consiliare Territorio nella seduta del 18/06/2026;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **IN ESITO** al dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
 - Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati e in carica oltre al Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 10;
 - Voti contrari alla proposta n. 4 (Sala e Caprioli – Noi per Vimercate, Trassini – Lega Salvini Lombarda, Melzi – Fratelli d'Italia);

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, a fronte del Piano Economico Finanziario PEF 2026-2029, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, e i coefficienti di attribuzione delle tipologie di costo descritti in premessa sulla base delle motivazioni addotte relativamente alla loro determinazione, come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dell'art 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021;
4. DI DARE ATTO, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - Il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e Brianza;
 - Le componenti perequative UR1,a (relativa alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR2,a (relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi) pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - La componente perequativa UR3,a espressa in € 6,00/utenza destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 C.1 del D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025;
6. STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento TARI per le rate relative all'anno 2026:
1° rata entro il 30 settembre 2026
2° rata entro il 30 novembre 2026
Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026.
7. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
8. DI DARE ATTO infine che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto per poter permettere l'elaborazione e l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento TARI, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
 - Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati e in carica oltre a Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 10;
 - Maggioranza n. 9;
 - Voti contrari alla proposta n. 4 (Sala e Caprioli – Noi per Vimercate, Trassini – Lega Salvini Lombarda, Melzi – Fratelli d'Italia);

a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- parere regolarità tecnica
- parere regolarità contabile
- Prospetto coefficienti e TARIFFE TARI anno 2026- Uso domestico
- Prospetto coefficienti e TARIFFE TARI anno 2026- Uso non domestico

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Brambilla

Il Presidente
Davide Nicolussi